



Comune di Acicatena

AREA TECNICA TECNICO-MANUTENTIVA

Via S. Ten. Barbagallo – Act S. Filippo fraz. Acicatena
Tel. 095/7684500 – fax 095/7643971
Indirizzo email: settorelavoripubblici@comune.acicatena.ct.it
www.comune.acicatena.ct.it
codice fiscale 00146380578

Prot. _____

li _____

Spett.le
ANCE Catania
ance.catania@pec.ance.it

Spett.le
U.R.E.G.A. sez. di Catania
urega.ct@certmail.regione.sicilia.it
michela.giunta@regione.sicilia.it

OGGETTO: Bando di gara per lavori di “regimentazione acque e stabilizzazione aree Vampolieri”.

Termine presentazione offerte: 23 marzo 2016

Importo: € 2.673.127,61

Con riferimento al bando in oggetto ed alla nota ANCE acquisita da questo Ente con prot. 9811 del 16/03/2015, si rileva quanto di seguito:

- **Offerta Tempo:**

Sull'argomento varie volte la giurisprudenza amministrativa ed il Consiglio di Stato si sono espressi, anche in modo contrastante, le decisioni del giudice amministrativo più recenti propendono per la legittimità dell'inclusione dell'offerta tempo all'interno della busta dell'offerta tecnica, atteso che: 1) l'articolo 83, lettera l) del Dlgs 163/2006, prevede che "il tempo di consegna" rientra tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 2) l'articolo 25 del Dpr 207/2010, comma 2, lett. i) prevede che nella "Relazione generale del progetto definitivo" vadano indicati "i tempi" per il progetto e per le opere; 3) l'articolo 40 del medesimo decreto stabilisce che "Il progetto esecutivo sia corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni"; 4) gli articoli 18, comma 1 lettera b) e 25, lettera i), prevedono l'indicazione dei "tempi" nel progetto.

Sulla scorta di tali considerazioni, recentemente, il Tar si è espresso con diverse sentenze:

"Rilevato che la controversia va decisa alla luce delle disposizioni vincolanti del Codice 163/2006 (art. 83 lett. l) e degli artt. 25 2 comma lett. i) e 40 del Regolamento 207/2010; Considerato che dalla normativa primaria e regolamentare (summenzionata) emerge che il fattore "tempo" costituisce un elemento tecnico-progettuale e come tale da produrre in sede di "offerta tecnica" e non di offerta economica;..... dal globale quadro normativo si evince che "la tempistica" afferisce, per sua natura, all'"offerta tecnica" e non all'"offerta economica". (Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna - Cagliari, Sezione 1, Ordinanza 11 giugno 2015, n. 127);

"deve dichiararsi la legittimità del disciplinare di gara nella parte in cui impone l'inserimento della c.d. Offerta Tempo nella busta B - Offerta Tecnica poiché tale inserimento non è idoneo in alcun modo a consentire una ricostruzione dell'offerta economica" (Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 392 del 21.4.2015);

"E' pur vero, infatti, che l'ostensione anticipata dei dati concernenti l'offerta tempo si traduce in una chiara violazione del principio di segretezza dell'offerta e della parità di trattamento dei concorrenti, astrattamente consentendo interventi c.d. "compensativi"; l'elemento temporale della prestazione per la sua natura quantitativa e per la stessa qualificazione del bando, che ne ha disposto la comunicazione insieme al prezzo, deve essere considerato parte integrante dell'offerta economica.

Questa considerazione, tuttavia, è sostenibile in base all'applicazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 554-99 nel sistema anteriore al Codice appalti; norma regolamentare, che deve ritenersi, per questa parte, abrogata dalla superiore

disposizione normativa di cui all'art. 83, comma 1, d. lgs. 163-06 che, alla lett. l), elenca, tra i criteri di valutazione dell'offerta, la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione: dunque, i dati dell'offerta tempo.

E' pur vero che, nella busta n. 2, ex art. 12 del bando di gara, dovevano essere inseriti gli elementi caratteristici dell'offerta tecnica, mentre nella busta n. 3 (art. 13 del bando) doveva essere indicata la percentuale unica di ribasso e la dichiarazione contenente l'indicazione del tempo di esecuzione offerto; tuttavia, la *lex specialis* non commina con l'esclusione l'indicazione del tempo di esecuzione nella busta concernente l'offerta tecnica, né avrebbe potuto farlo in relazione al suddetto art. 83, comma 1, lett. l), Codice appalti." (Consiglio di Stato, con sentenza V sez. n. 1204 del 28.2.2013)

Peraltro, lo stesso bando tipo pubblicato dall'ANAC (Avviso del 30/09/2013 e 07/02/2014) prevede l'inserimento dell'offerta tempo all'interno della busta dell'offerta tecnica, né risulta che, in sede di partecipazione pubblica al procedimento, l'ANCE abbia mosso rilievi su questo argomento.

Neppure la Determinazione ANAC n. 4 del 10 ottobre 2012 fa menzione specifica dell'inserimento dell'offerta tempo all'interno dell'offerta economica al punto Difetto di separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica: "La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento. In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal bando; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica."

E' pur vero che in alcuni pareri di precontenzioso emessi ai sensi dell'art. 6 comma 7 lettera n) del D.Lgs 163/21006 l'ANAC si è espresso in senso opposto ma trattasi di indicazioni precedenti alle ultime decisioni dei tribunali amministrativi sopra citati.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione di gara si ritiene che l'offerta tempo debba essere corredata di cronoprogramma – diagramma di Gantt afferente alle varie fasi lavorative al fine di valutarne l'aspetto qualitativo in considerazione delle migliorie proposte.

- **Pagamento corrispettivo:**

In merito alla disposizione di cui alla pag. 10 del Bando (V.3 punto 8 Informazioni complementari) "la stazione appaltante non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse", si precisa che trattasi di clausola che nel futuro rapporto sinallagmatico tra la ditta aggiudicataria e l'Ente Appaltante non ha effetto in quanto è di salvaguardia di questo Comune nei confronti dell'Ente erogatore e di eventuali ritardi di quest'ultimo nel trasferimento delle somme richieste i cui ritardi dovranno gravare sulla Regione Siciliana.

In ogni caso lo stesso bando al punto III 1.3) chiarisce che "l'opera è stata finanziata con Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 991 del 05 Novembre 2014....." e, pertanto, la Delibera della Corte dei Conti n. 53/2013 e la Comunicazione del Presidente ANAC del 6 ottobre 2015 non sono correlate alla fattispecie in esame.

- **Utile impresa e costo lavoro:**

Il D.D.G. Dipartimento Regionale Tecnico n. 343/2014 dà indicazioni alle commissioni UREGA circa l'applicazione dell'art. 29 comma 5, lettera b del DPRS 13/2012 anche all'utile d'impresa e costo del lavoro, su tale punto si ritiene di concordare sulla opportunità, al fine di garantire certezza nell'espertamento dei lavori della commissione e migliorare gli elementi di valutazione delle proposte di offerta, di poter aderire al chiarimento richiesto essendo prescrittivo per la Commissione di gara UREGA, sulla scorta del DDG 343/2014, procedere alla interpolazione lineare anche per l'utile d'impresa e costo del lavoro.

La richiesta di requisiti di cui all'art.95 del DPR n. 207/2010 è un evidente refuso.

Tanto dovevasi, distinti saluti.



II R.U.P.
(dott. Ing. Alfio Grassi)

AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Dott. Ing. Alfio Grassi